

Allegato "A" al n. 64750/29953 rep

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede ed origine

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata:

"Fondazione RSA VAGLIETTI - CORSINI - Onlus"

di seguito, in breve, "Fondazione", con sede legale in Cologno al Serio, Provincia di Bergamo.

La Fondazione persegue le proprie finalità in ambito Regionale e potrà istituire, nei termini di legge sedi secondarie.

2. La fondazione trae origine dall'Ente che è stato istituito nel Comune di Cologno al Serio nell'anno 1812 con atto testamentario datato 22 aprile 1800 della benemerita Sig.ra Angela Vaglietti con lo scopo di ospitare gli "ammalati acuti" della Comunità di Cologno al Serio e dichiarato erede universale di tutta la sostanza che la medesima fondatrice lascerà dopo la sua morte. Alla realizzazione di detto Ente concorsero, in periodi diversi, altre Pie persone, mosse da profondi sentimenti di carità ed umanità, che con le proprie sostanze intesero dare sollievo a poveri ed infermi. Tra i benefattori che, con i loro lasciti testamentari, hanno notevolmente contribuito alle finalità dell'Ente, risultano le seguenti persone:

Giovanni Corsini che, nel 1908, dispose l'istituzione di un ricovero per anziani denominato "Ricovero di mendicità Corsini Giovanni";

Rosa Arrigoni ved. Carissoli, ponendo come condizione l'apertura dell'Infermeria Vaglietti al ricovero di almeno "due ammalati cronici poveri";

Don Alessandro Civera;

Don Alessandro Del Carro Corsini;

Giovanni Mainardi.

Il primo Statuto organico risale al 14 settembre 1864 e l'Ente era amministrato da una Commissione Collegiale, sotto il nome di Congregazione di Carità, composta da un Presidente e da quattro Membri eletti dal Comune di Cologno al Serio e con la durata in carica di quattro anni.

La legge nr.6972/1890 ha classificato l'Opera Pia Spedale Vaglietti tra le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (I.P.A.B.).

Le varie Istituzioni di beneficenza operanti negli anni successivi a Cologno al Serio (Pio Istituto Elemosiniere, Congregazione di Carità, Infermeria Vaglietti, Ricovero Corsini), hanno sempre avuto un ruolo univoco, un'unica sede, comune finalità e stessi Amministratori sin dalle rispettive date di fondazione, determinando una simbiosi tra gli Enti e affidando alla Congregazione di Carità la determinazione delle politiche assistenziali e sanitarie delle Istituzioni le cui competenze sono state poi trasferite all'Ente Comunale di

Assistenza (E.C.A.).

Successivamente, con Regio Decreto datato 09/02/1939, la gestione dell'Ente viene decentrata dall'E.C.A e viene affidata ad una Amministrazione unica composta da un Presidente, nominato dal Prefetto di Bergamo e quattro membri nominati dal Podestà di Cologno al Serio.

Ultimo passo è stato la trasformazione dell'Ente da IPAB, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, mutamento deliberato dall'Ente in esecuzione della legge della Regione Lombardia nr.1 del 13 febbraio 2003.

3. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 c.2 D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora integrata in "Fondazione **RSA VAGLIETTI - CORSINI - E.T.S.**" di seguito, in breve, "Fondazione". La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi istituzionali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio sanitaria e sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati in quanto anziani in condizioni di non autosufficienza, in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domicilia-rità, con l'obiettivo di promuovere la persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.

2. La Fondazione inoltre può valorizzare l'opera del volontariato e promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni per la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

4. La Fondazione svolge le proprie attività nell'ambito dei servizi previsti dai piani sanitario e socio assistenziale nazionale e della Regione Lombardia.

5. La modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione di servizi, la gestione e l'accesso alle strut-

ture dell'ente saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi.

6. La Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento o di proprietà;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria e straordinaria;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o i contributi, nei limiti di legge;

- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;

- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;

- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ed anche con altre strutture, pubbliche, private e civili;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- promuovere intese con Enti sociali, socio assistenziali, scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità istituzionali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riflessione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi compresa l'attività di consulenza;

- svolgere per il conseguimento dello scopo, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

7. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la Fondazione avrà forma giuridica di fondazione di diritto privato - ente del terzo settore ex D.Lgs. 117/2017 e perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente di attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017.

In particolare la Fondazione perseguirà le attività di interesse generale previste dalle lettere a), b), c), d), i), q) e u) dell'art. 5, co.1, D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, a mezzo delle attività sopra indicate.

8. Sarà consentito, solo dopo il verificarsi della condizione ex art. 104 c.2 D.Lgs 117/2017, alla Fondazione svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione. Le attività diverse di cui al presente comma sono quelle ex art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e dovranno caratterizzarsi per la natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo i parametri di individuazione della secondarietà e della strumentalità dettati dai corpora stessi. In particolare il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4

Rapporti con altri soggetti

1. Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni e del miglioramento del proprio patrimonio, la Fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti la cui attività sia conforme agli scopi statutari. La Fondazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato e potrà realizzare i propri scopi direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, pubblici o privati, anche del Terzo Settore, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali, Associazioni pubbliche o private, professionisti e società, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

2. La Fondazione potrà inoltre:

- partecipare a società, Associazioni, Ets, Imprese Sociali, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e nei limiti delle normative in vigore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

3. Solo dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti ai

sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, si rende applicabile quanto previsto dall'art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.

Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

.acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

.sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

.contributi a destinazione vincolata.

4. La Fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

.con il reddito del proprio patrimonio;

.con le donazioni, disposizioni testamentarie, oblazioni e sussidi dei benefattori;

.con le rette e le contribuzioni degli Ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;

.con i contributi degli Enti Pubblici e Privati;

.con la contrazione di prestiti e mutui;

.con le attività finanziate dall'accrescimento delle rendite patrimoniali;

.con ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali o diverse, ai sensi dell'art. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi, promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa;

.con gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

5. In caso di dismissione dei beni immobili e/o di valore storico e artistico, costituenti il patrimonio della Fondazione e risultanti nell'inventario di cui al primo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 - comma 2 - del D.Lgs 207/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare le deliberazioni relative alle dismissioni del patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 Membri componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta nella prima seduta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

6. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle sue attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente.
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) Il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo ai sensi dei successivi artt. 13 e 13-bis.

2. Salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, le cariche di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, sono gratuite.

3. A chiunque rivesta cariche sociali ad eccezione di quelle di cui i punti a) e b) del precedente comma 1, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque nei limiti del D.Lgs. 460/97, fino alla sua applicazione e, successivamente, non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in prima seduta tra i propri componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Presidente:

.ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

.cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;

.determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

.convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

.cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

.sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

.esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

.assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla

ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

.propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

.firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente indica tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri di cui

n. 4 membri nominati dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio;

n. 1 membro nominato dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio scelto tra quelli segnalati dalle Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo Comunale e operanti nel Comune di Cologno al Serio.

Si specifica che per i consiglieri nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cologno al Serio, trattandosi di semplice designazione, non sussiste alcun vincolo di mandato e tali consiglieri non rappresentano l'Ente o l'Organo che li ha nominati in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I soggetti così designati non sono soggetti a revoca da parte del Sindaco.

2. La durata del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. I Consiglieri sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

4. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti all'espletamento del proprio mandato.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun Consigliere di amministrazione deve curare gli adempimenti ex art. 26 c. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 9

Decadenza, esclusione ed incompatibilità dei consiglieri

1. I Consiglieri di nomina decadono dall'incarico per:

.dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta al Presidente, che ne informa il Consiglio nella prima seduta utile;

.assenza ingiustificata: il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica;

.per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

2. Sono cause di esclusione:

.il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

.il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

3. La decadenza o l'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

4. Il Consigliere decaduto, escluso o dimesso, è surrogato, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1 dell'art. 8, entro 30 giorni e il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

6. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017, nonché coloro che hanno in corso cause pendenti con la Fondazione o sentenze passate in giudicato senza proscioglimento nei confronti della Fondazione o Enti del Terzo Settore in genere.

7. Qualora le cause di incompatibilità sopradette sopraggiungano nel corso dell'espletamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione ne dispone l'immediata revoca, secondo le procedure statutarie.

8. I requisiti di moralità di cui ai commi precedenti devono essere garantiti durante l'intero espletamento del proprio mandato.

9. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di incompatibilità dei componenti.

Art. 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

.eleggere un Vice Presidente con le stesse modalità previste

dall'art. 7 del presente Statuto;

.deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e più in generale i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;

.deliberare sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;

.deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;

.deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;

.deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;

.adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

.predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione stabilendone gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

.deliberare le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;

.approvare il bilancio d'esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, predisposto ai sensi di legge;

.approvare il bilancio preventivo dell'esercizio e verificare l'andamento economico e finanziario della gestione, proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento dal preventivo;

.redigere, ove obbligatorio per legge, il bilancio sociale ai sensi della normativa vigente;

.approvare il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;

.approvare, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno 4 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

.nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo della Fondazione, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;

.deliberare sulle assunzioni del personale dipendente, compreso il Segretario dell'Ente;

.deliberare nelle modalità e nei termini di legge sulla trasformazione o sull'estinzione della Fondazione nonché sulla fusione o scissione;

.deliberare nelle modalità e nei termini di legge in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

.deliberare su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione;

.deliberare in merito al compenso da attribuire al Revisore dei Conti ed all'Organo di controllo.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente, in casi eccezionali le sedute potranno essere svolte in remoto tramite piattaforme di videoconferenza. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto od altro mezzo idoneo che garantisca la ricezione, da effettuarsi almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e non meno di 24 ore prima in caso di sedute straordinarie.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta vi sia necessità ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre Consiglieri, lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o dal Revisore dei conti qualora nominato, per problemi inerenti il bilancio o l'esercizio finanziario.

4. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono.

5. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

6. Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per data di nomina.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

8. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. I verbali delle sedute del consiglio sono stesi dal Segretario della Fondazione, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e che provvederà alla loro registrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del Codice Civile.

Art. 13

Revisore dei conti

1. Il Sindaco del Comune di Cologno al Serio nomina il Revisore dei Conti, secondo le norme di legge vigenti.

2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Al Revisore è corrisposto un compenso nei limiti della tariffa professionale.

Art. 13-bis

Organo di Controllo

1. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, il precedente articolo 13 si intenderà sostituito dal presente articolo 13-bis.

Per quanto compatibili restano comunque salve le modalità di nomina, cessazione, sostituzione, durata previste dall'art. 13.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Le riunioni dell'Organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge in materia.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui venga deliberata la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

L'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio dovrà essere approvato entro i termini di legge e dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti e, ai sensi del precedente art. 13-bis, dell'Organo di controllo.

3. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 di questo Statuto, in ottemperanza all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere, il bilancio

sociale e depositarlo ai sensi di legge, nel rispetto dei termini e modalità previste nel presente comma per il bilancio di esercizio e secondo i relativi regolamenti, disposizioni o decreti attuativi.

Art.15

Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti, è vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16

Regolamenti interni

L'ordinamento, la contabilità, la gestione dei servizi e dei dipendenti della Fondazione e le attribuzioni del Segretario, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Trasformazione, devoluzione patrimoniale

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

2. Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di Enti non lucrativi presenti nel Comune di Cologno al Serio, purché in armonia con i principi e

scopi contemplati nell'art. 3 del presente Statuto, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

4. Con l'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo settore od alla disposizione dei suoi effetti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate dal Comune di Cologno al Serio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Norme di rinvio e transitorie

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto, si applicano le norme previste in tema di Fondazioni, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. In particolare, per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 460/97, sino a quando resterà in vigore, e successivamente, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

2. Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

3. Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 460/97, resteranno in vigore sino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti.

Le pattuizioni previste nel presente statuto che facciano riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. 117/2017, decorreranno solo a seguito dell'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od alla disposizione dei suoi effetti, qualora non ancora applicabili.

Firmato: Cansone Maurizio

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)